

Porto di Ancona

Ordinanza n. 104 del 25/08/2025

- OGGETTO** OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI MARITTIME IN AMBITO PORTUALE DI ANCONA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GAZA NON DEVE MORIRE” PRE-VISTA IL 28/08/2025.
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 6 comma 7 D.lgs 285/1992;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;



- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18-bis del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTA** l'istanza trasmessa dall'Egr. Sig. Damiano Bastianelli in qualità di membro di un Comitato di privati cittadini di Ancona, con la nota assunta al prot. n. E-16409 del 14/08/2025 e rettificata con la nota acquisita al prot. E-16552 del 18/08/2025, con la quale lo stesso ha formalizzato la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento, in ambito portuale di Ancona, della manifestazione per la pace in Palestina denominata "GAZA NON DEVE MORIRE", con annessa occupazione di suolo demaniale marittimo come da elaborato grafico allegato, prevista nella giornata di giovedì 28 agosto 2025 alle ore 20:00;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. E-16714 del 21/08/2025 con cui l'istante ha prodotto la domanda di autorizzazione effettuata alla Questura di Ancona per svolgimento di pubblica manifestazione;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. E-16784 del 22/08/2025 con cui l'istante ha prodotto la dichiarazione di manleva e responsabilità a firma del responsabile Sig. Carlo Terracciano nato a Napoli il 18/12/1973;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dall'istante di disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento della manifestazione in argomento;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nello svolgimento delle attività;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del soggetto richiedente di manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dalle occupazioni autorizzati;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, dalle ore 20:00 fino alle ore 24:00 del 28/08/2025, negli spazi demaniali marittimi dell'ambito portuale di Ancona, nello specifico presso l'area antistante all'Arco di Traiano, come evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza, avrà luogo la manifestazione per la pace in Palestina denominata "GAZA NON DEVE MORIRE".

Responsabile manifestazione: Sig. Carlo Terracciano contattabile per tutta la durata dell'evento al numero 389/2542204 e all'indirizzo mail carlo.terracciano01@gmail.com.

Referente Comitato organizzatore: Sig. Damiano Bastianelli contattabile per tutta la durata dell'evento al numero 338/9388946 e all'indirizzo mail damianobastianelli@gmail.com.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi demaniali marittimi all'uopo interessati (come meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza) sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia del Comitato organizzatore sotto la responsabilità del Sig. Carlo Terracciano.

Al termine dell'evento, compatibilmente con i tempi organizzativi, gli spazi demaniali assentiti dovranno essere resi liberi da ogni ingombro, opera e apprestamento assentito.

Art. 2

La presente Ordinanza impone l'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte del soggetto organizzatore:

- I partecipanti che intenderanno partecipare all'evento dovranno accedere all'area portuale esclusivamente a piedi attraverso i varchi pedonali Varco Repubblica, San Primiano e Portella Santa Maria procedendo successivamente all'interno dell'area portuale esclusivamente lungo il percorso pedonale contrassegnato da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
- Non è consentita alcuna ulteriore occupazione di aree demaniali nell'ambito portuale al di fuori degli spazi oggetto dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento;
- non è consentita l'occupazione della scalinata di accesso all'Arco di Traiano e del monumento stesso;
- Il soggetto organizzatore è tenuto a provvedere, con mezzi propri, alla pulizia completa, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti nell'area demaniale interessata dalla manifestazione, nonché al ripristino integrale dello stato dei luoghi al termine dell'evento;
- Dovranno essere attivate tutte le precauzioni atte alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonché il rispetto delle disposizioni previste dalla vigente disciplina;
- In linea generale, questa Autorità è esonerata da ogni onere per legge ricadente in capo al soggetto organizzatore della manifestazione di cui trattasi, restando dunque lo stesso Ente manlevato da ogni responsabilità in proposito. A tal proposito, resta dunque inteso che il suddetto soggetto organizzatore provvederà agli adempimenti per legge dovuti al fine di

salvaguardare, nell'ambito dell'evento in questione, ogni esigenza legata all'incolumità delle persone oltre che alla sicurezza fisica ed alla salute dei lavoratori ivi impegnati;

- Resta in capo al soggetto organizzatore dell'evento in questione ogni onere per apprestamenti tecnici funzionali al regolare svolgimento della manifestazione medesima, tra cui la predisposizione di ogni misura di prevenzione e protezione dovuta per l'incolumità delle persone nonché per le connesse attività di soccorso pubblico e di gestione emergenziale (transennamenti, ecc);
- Per tutta la durata dell'evento dovrà essere disposto il controllo dell'area interessata ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza a cura dell'organizzatore dell'evento anche mediante l'impiego di un congruo numero di operatori facilmente identificabili, e muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
- L'area dell'evento dovrà essere debitamente delimitata e segnalata;
- La rimozione degli apprestamenti installati per l'evento di che trattasi dovrà avvenire tempestivamente, al termine delle manifestazioni, a carico del Comitato richiedente;
- Adozione di ogni dovuta cautela atta a evitare qualsiasi disagio ambientale, nonché qualsiasi danno, deterioramento, deturpamento ai limitrofi beni culturali;
- il divieto per chiunque di introdurre qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante nell'area della Manifestazione come sopra individuata.
- L'area dovrà essere restituita pulita da qualsivoglia materiale e in pristino stato a fine evento dell'organizzatore;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;
- Ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado;
- È fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fosse nella fattispecie dovuto;
- Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza.

Art. 3

Il richiedente assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività svolte sulle aree demaniali marittime oggetto del presente provvedimento.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/it/page/ordinanze>



I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino